

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finan-
ziaria dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza dei
Farmacisti per l'esercizio 2011

Relatore: Consigliere Luigi Gallucci

*Hanno collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il dott. Riccardo Potenziani e il
dott. Roberto Andreotti*

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 69/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale l'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF) è stato sottoposte al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2011;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2011 è risultato che:

1. l'avanzo di esercizio è pari a 124,987 milioni, di poco inferiore a quello del precedente esercizio, pari a 130,964 milioni;
2. il valore del patrimonio netto si attesta su 1.531 milioni (1.406 nel 2010), ampiamente superiore alla riserva legale costituita da cinque annualità delle prestazioni correnti;
3. il numero degli iscritti è aumentato di 2.174 unità sul precedente esercizio, mentre il rapporto tra gli iscritti medesimi e i trattamenti pensionistici erogati è pari a 2,58 (2,59 nel 2010);
4. il saldo della gestione previdenziale e assistenziale risulta positivo per euro/mln 99,326 – con un decremento di 6,4 milioni sul 2010 – anche in ragione dell'effetto sempre determinante delle entrate da contributo oggettivo corrisposto dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il cui gettito (circa 103 milioni), sostanzialmente stabile negli anni più recenti, evidenzia minori entrate per oltre 5 milioni di euro;

5. il portafoglio titoli mobiliari (851,2 milioni nel 2011) si incrementa, rispetto al 2010, di 99,5 milioni. I ricavi derivanti dagli investimenti mobiliari sono pari nel 2011 a 30 milioni, con un incremento di 1,6 milioni sul 2010;
6. i rendimenti medi netti della gestione mobiliare e immobiliare sono di 31,425 milioni, contro i 29,744 milioni del 2010;
7. il più recente documento attuariale (con base 31.12.2011 e proiezioni sino al 2061) – acquisito dall’Ente, per valutare gli effetti della manovra deliberata nel luglio 2011 che, tra l’altro, dispone l’innalzamento dell’età pensionabile – mostra come il saldo previdenziale sia sempre positivo, con una crescita nel primo decennio, una flessione sino al 2040 e un progressivo incremento sino al 2061. La riserva legale (pari a cinque volte le prestazioni erogate) diminuisce progressivamente la sua incidenza sul patrimonio e, in correlazione, il patrimonio mostra un rapporto superiore di più di 9 volte alla spesa per prestazioni già nel 2012, via via in incremento negli anni successivi;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l’esercizio 2011 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti (ENPAF), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.

L’ESTENSORE

f.to Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI (ENPAF),
PER L'ESERCIZIO 2011*

SOMMARIO

Premessa. – PARTE PRIMA - *Profili generali.* – 1. Inquadramento normativo. – 2. Il sistema pensionistico. – 3. Gli organi. – 4. Il personale. – 5. I bilanci consuntivi e tecnici. – PARTE SECONDA - *La gestione economica e patrimoniale.* – 1. La gestione previdenziale. – 2. La gestione patrimoniale. – 3. Il conto economico. – 4. Lo stato patrimoniale. – 5. La gestione del contributo dello 0,15%. – Considerazioni finali.

PAGINA BIANCA

Premessa

La presente relazione ha per oggetto la gestione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) per l'esercizio 2011 e viene resa a norma dell'art.7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509 che ha disposto la trasformazione in persone giuridiche private di alcuni enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.¹

La relazione è suddivisa in due parti: la prima contiene notazioni di carattere generale, concernenti l'inquadramento normativo dell'Istituto e le caratteristiche principali delle sue attività istituzionali, l'assetto istituzionale e organizzativo, nonché informazioni di sintesi sulla composizione del patrimonio e sulla solidità del sistema nel medio-lungo periodo. La seconda parte riguarda l'analisi della gestione previdenziale e assistenziale, di quella patrimoniale e, più in generale, degli aspetti economico-finanziari, dei documenti di bilancio e della gestione del contributo dello 0,15%.

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2010, è in Senato della Repubblica-Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 350.

PARTE PRIMA – Il profilo istituzionale dell’Ente

1. Inquadramento normativo

Il quadro normativo nel cui ambito opera l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), soggetto di diritto privato (nella specie della fondazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non ha subito, nell’anno cui si riferisce la presente relazione, modifiche sostanziali di rilievo che abbiano diretto e specifico riferimento all’attività dell’Ente.

Di rilievo sono, invece, numerose disposizioni, contenute nella legislazione più recente, che trovano generale applicazione a tutti gli enti previdenziali. Si tratta di misure volte ad assicurare la sostenibilità della gestione nel medio-lungo periodo, il contenimento della spesa per il personale, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l’effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l’art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994 preveda che la gestione economico-finanziaria degli enti privatizzati debba assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale e da ricondurre a un arco temporale fissato, in origine, in 15 anni dall’art. 3, comma 12 della legge n. 335 del 1995 (esteso a 40 anni dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 4 novembre 1999).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006, la stabilità delle gestioni (fatta però esclusione “delle forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria”) è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 è sottolineata l’opportunità, fermo restando in trent’anni l’arco temporale minimo del bilancio tecnico, che il documento preveda una proiezione dei dati attuariali su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente.

Questo orizzonte temporale è allargato, senza esplicite esclusioni di forme gestorie, a cinquanta anni dall’art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo. Con la medesima disposizione è previsto che gli enti previdenziali privatizzati adottino misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 giugno 2012. Il termine è posticipato al 30 settembre 2012 dal comma 16 *novies*, dell’art. 29 della legge n. 14

del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011, al fine di consentire agli enti la predisposizione dei bilanci tecnici alla luce delle modifiche normative sin qui ricordate.

In buona sostanza, il tenore letterale della norma appena citata è nel senso che soltanto le entrate previdenziali e non, quindi, quelle derivanti dalla gestione del patrimonio, concorrano, dal lato dell'attivo, all'equilibrio attuariale². In tal senso, è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a richiamare l'attenzione degli enti sulla necessità, al fine di pervenire a risultati di auto sostenibilità permanente, di avviare strutturali riforme in un'ottica di equità finanziaria tra le generazioni e in un percorso di "armonizzazione e convergenza" verso regimi previdenziali costruiti sulla corrispondenza tra contributi versati e prestazione erogate, ferma l'applicazione del principio del pro rata³.

È lo stesso art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201 a disporre che decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applichino, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Da ultimo è da considerare la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 maggio del 2012 (adottata in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti), con la quale sono impartite indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati, fermo il rispetto del predetto equilibrio, da valutarsi, in via strutturale, alla scadenza del cinquantennio.

Può aggiungersi che con nota del 18 giugno del 2012 il predetto Dicastero ha individuato, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i parametri e le

² In data 13 marzo 2012 la Camera dei Deputati ha, peraltro, adottato un ordine del giorno (n. 9/4940-A/4) che impegna il Governo a ricercare soluzioni idonee a consentire alle Casse privatizzate di tenere conto anche dei rendimenti reali dei patrimoni immobiliari e mobiliari nella definizione dei bilanci attuariali cinquantennali.

³ Ministro del lavoro e delle politiche sociali, circolare 16 gennaio 2012.

variabili macroeconomiche per la redazione dei bilanci tecnici da parte degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria.

Con riguardo alle norme di contenimento della spesa relativa al personale e di disciplina degli investimenti, che hanno impatto dal 2011 anche sulle casse privatizzate, sono da ricordare:

- l'art. 9 commi 1 e 2 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010⁴, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Viene disposto inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale superiori a 90.000 euro lordi annui debbano essere ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro;
- l'art. 18 comma 22 *bis* del decreto legge n. 98 del 2011⁵, convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro;
- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;

⁴ La disposizione in epigrafe, analogamente alle altre disposizioni in elenco, prevede che le misure di contenimento trovino applicazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT ai sensi della legge n. 196 del 2009. Sulla questione della legittimità dell'inclusione delle casse previdenziali privatizzate nell'elenco Istat con effetti ulteriori a quelli di contabilità economica nazionale secondo i principi del SEC 95, è da segnalare una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo regionale del Lazio (n. 09979/2011). La sentenza, che accoglie il ricorso presentato dalle Casse privatizzate, stabilisce che le Casse dei professionisti vadano escluse dall'elenco degli organi pubblici non economici, predisposto annualmente dall'Istat perché soggetti istituzionali estranei alle categorie prese in considerazione dalla normativa comunitaria. Sulla questione pende, comunque, appello al Consiglio di Stato proposto dall'Istat e dal Ministero dell'economia e finanze. Da ultimo, si segnala che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 01439 del 23 marzo 2012, ha accolto l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata. In materia è, poi, anche da segnalare l'intervento del legislatore (decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, art. 5, comma 7) di individuazione della nozione di amministrazioni pubbliche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica.

⁵ Le cui disposizioni (unitamente a quelle del citato art. 9, comma 2 del decreto legge n. 78 del 2010) sono richiamate dalla legge n. 148 del 2011 in sede di conversione del decreto legge n. 138 del 2011.

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- l'art. 2, commi 618-623, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, che prevede, a decorrere dal 2011, che le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possano superare il 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato, mentre resta fermo il limite dell'1 per cento stabilito dal comma 618 dell'art. 2 della citata legge n. 244 del 2007 per quanto attiene gli interventi di sola manutenzione ordinaria.

È, inoltre, da porre in evidenza come, a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo⁶.

Ulteriori disposizioni interessano l'applicabilità agli enti previdenziali privatizzati del Codice degli appalti. A tal proposito il decreto legge n. 98 del 2011, all'art. 32, comma 12, dispone, recependo la raccomandazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti.

Infine, con riferimento specifico all'ENPAF un qualche rilievo assume la disposizione dell'articolo 11, comma 17, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 secondo cui la direzione della farmacia privata può essere mantenuta fino al compimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista titolare.

⁶ L'art. 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, di revisione della spesa pubblica attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le competenze della COVIP in materia.

2. Il sistema pensionistico

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente – e conseguentemente assoggettati all'onere contributivo – tutti gli appartenenti alla categoria professionale iscritti agli albi provinciali dell'Ordine dei farmacisti, cui l'ENPAF eroga trattamenti pensionistici e assistenziali.

Questi trattamenti sono costituiti da: pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e ai superstiti (indirette e di reversibilità), indennità di maternità ex decreto legislativo n. 151 del 2001, prestazioni assistenziali a carattere continuativo (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati) e straordinario (sussidio *una tantum* e borse di studio) in favore dei farmacisti e loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate⁷.

Il regime delle prestazioni e delle contribuzioni resta quello fissato dalla normativa regolamentare, integrata con le innovazioni in vigore dall'1 gennaio del 2004, che – per far cenno solo ai principali effetti – hanno elevato in misura sensibile, per le anzianità maturate da quella data, l'importo base della pensione annua lorda, rapportato a trent'anni di contributi e riconosciuta la facoltà in favore dei nuovi iscritti, i quali esercitino attività professionale in regime di lavoro subordinato, di versare, in luogo del contributo personale, intero o ridotto, un contributo di solidarietà (non utile ai fini delle prestazioni pensionistiche) pari al 3% del contributo intero. Allo stesso beneficio sono ammessi gli iscritti che si trovino in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria, ma per un periodo massimo complessivo di cinque anni contributivi.

Nel maggio del 2012 il Consiglio di amministrazione dell'ENPAF, anche al fine di contenere la spesa pensionistica in coerenza con quanto previsto dall'art. 24, comma 24 del decreto legge "Salva Italia", ha deliberato una proposta di riforma del sistema pensionistico che si muove lungo due principali direttrici. Da un lato è previsto, dal 1 gennaio 2013, l'innalzamento dell'età pensionabile dagli attuali 65 anni a 68 anni e, a far data dal 1 gennaio 2016, l'incremento della stessa in relazione all'aumento della speranza di vita accertato dall'Istat nella misura stabilita dai Ministeri dell'economia e del lavoro. Dall'altro, è previsto, sempre dal 2013, che il diritto alla pensione di anzianità si acquisisca con 42 anni di effettiva iscrizione e contribuzione (rispetto agli attuali 40 anni) e, comunque, la soppressione dell'istituto medesimo dal 2016.

Altre misure riguardano l'aggiornamento, dal 2013, delle percentuali di maggiorazione della pensione a seguito di richiesta di procrastino della sua decorrenza

⁷ I requisiti, i parametri reddituali e gli importi delle prestazioni assistenziali continuative e straordinarie erogate dall'ENPAF sono stati fissati, per il 2010, con deliberazione n. 61 in data 20.10.2009 e, per il 2011, con deliberazione n. 7 del 16.11.2010.